

Convenzione per la fornitura dei nuovi autobus per AutoServizi Cerella s.r.l.

Tra

AutoServizi Cerella s.r.l. (P. IVA 00091920694) – Corso Mazzini, 619 – 66054 – Vasto (CH) – pec: autoservizicerella@legalmail.it Tel. 0873378788 – Fax 0873.375739, nella persona dell'Amministratore Unico, Ing. Giuseppe Silvestri;

e

_____, con sede in _____ PIVA _____ (di seguito, anche, fornitore o contraente), nella persona del _____, sig. _____, C.F. _____;

PREMESSO CHE

- in data __.__.2012, l'Amministratore Unico di AutoServizi Cerella s.r.l., giusti poteri conferiti con decreto di nomina n. __ del __.__.2020, ha indetto la gara con procedura aperta per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- in data _____, a seguito di espletamento della procedura aperta, si è provveduto all'aggiudicazione, in favore di _____, per l'acquisto di n. 1 autobus (classe ____), lunghezza _____, marca _____, modello _____, alimentati a _____, euro __, con garanzia, destinati al servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL), per un importo complessivo di euro _____ (euro _____), oltre IVA,;
- sono parte integrante del presente Contratto, seppure non materialmente allegati, il Capitolato tecnico d'appalto, l'Offerta presentata dal contraente, nonché tutti gli altri documenti di gara predisposti dalla Stazione appaltante;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - Oggetto

Oggetto del contratto è la fornitura di n. 1 autobus urbano (classe ____), lunghezza _____, marca _____, modello _____, alimentati a _____, euro 6, con garanzia, destinati al servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL), per un importo complessivo di euro _____ (euro _____), oltre IVA.

ART. 3 - Prescrizioni

Il veicolo oggetto del presente contratto dovrà essere compiutamente rispondente a tutte le norme di legge e in particolare alle norme stabilite dalla legislazione relativa a caratteristiche costruttive, funzionali e di unificazione, vigente alla data prevista per la fornitura. Il veicolo oggetto della fornitura dovrà rispondere alle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico d'appalto, nell'offerta e nel presente contratto.

Il fornitore si impegna a realizzare e consegnare il veicolo oggetto della fornitura con le medesime caratteristiche costruttive e di allestimento, impegnandosi, ove in corso di produzione venisse apportata una qualsivoglia modifica, a richiedere l'approvazione espressa da parte di AutoServizi Cerella s.r.l. e a sostenere le spese necessarie all'effettuazione della stessa modifica anche su tutti i veicoli già consegnati o in fase di consegna, in modo tale che tutti i veicoli mantengano le stesse caratteristiche costruttive ed i medesimi componenti di ricambio.

ART. 4 - Consegna della fornitura

Tutti gli autobus oggetto della fornitura dovranno essere consegnati presso il deposito di AutoServizi Cerella S.r.l., in Via _____, n. ____ — ____ Vasto - CH, a cura e spese del fornitore e dovranno essere muniti dei seguenti documenti:

- documentazione tecnica richiesta dal Capitolato tecnico d'appalto;
- dichiarazione di vendita;
- autocertificazione di buon funzionamento ed esenzione da vizi occulti degli autobus;
- copia del "Verbale di omologazione" completo di tutti gli allegati.

La consegna si intenderà accettata solo nel momento in cui tutti i veicoli avranno superato il collaudo di accettazione e sarà compilato e sottoscritto il verbale positivo di collaudo di cui all'art. 6 del presente Contratto.

ART. 5 - Termini di consegna

La consegna dei veicoli dovrà avvenire entro e non oltre ____ (il termine offerto in gara, che non può essere superiore a 180 giorni) giorni decorrenti dalla stipula del presente contratto. Ai fini dell'applicazione della penale per ritardata consegna, sarà assunta come data di consegna quella risultante dal D.D.T. che accompagnerà il singolo autobus.

ART. 6 - Collaudi ed accettazione del veicolo

Fasi di collaudo - Le prove e verifiche di collaudo degli autobus oggetto della presente fornitura saranno articolate nelle seguenti fasi:

- collaudo di accettazione/consegna;
- verifica di esercizio;
- collaudo definitivo.

L'esito positivo di tutti i collaudi, prove e verifiche di cui sopra, non impegna in alcun modo AutoServizi Cerella s.r.l. e non solleva il fornitore dalla piena responsabilità in merito alla

rispondenza delle caratteristiche e dei particolari degli autobus all'uso cui sono destinati e della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati. Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico del fornitore

Collaudo di accettazione e computo dei termini - L'autobus deve essere consegnato, salvo diversa indicazione, presso il deposito di AutoServizi Cerella s.r.l.

La firma del documento di trasporto non costituisce accettazione del veicolo, essendo necessario il conseguimento dell'esito positivo, anche con riserva, del collaudo di accettazione.

Il collaudo di accettazione per il singolo veicolo ha esito positivo solo se si verificano le seguenti condizioni:

- l'autobus, munito di regolare documento di trasporto, è stato consegnato presso AutoServizi Cerella s.r.l.;
- l'autobus risulta pulito, completo ed integro in ogni sua parte ed in ogni allestimento, compresi gli accessori.

Resta inteso che il collaudo di accettazione non solleva il fornitore dalla responsabilità in merito alla rispondenza delle caratteristiche e dei particolari del veicolo all'uso cui è destinato ed alla qualità e rispondenza dei materiali impiegati.

In caso di esito negativo del collaudo di accettazione, questo viene comunicato tempestivamente al fornitore, con le motivazioni. Entro i termini massimi di consegna, il fornitore deve rimuovere le cause che non hanno permesso il superamento del collaudo, altrimenti vengono applicate le penali. Nel conteggio dei termini non si computa il periodo che intercorre tra il giorno di consegna e la comunicazione dell'esito negativo.

L'esito del collaudo di accettazione è formalizzato in apposito verbale, sottoscritto congiuntamente dalle parti.

Verifica di esercizio - Entro dodici mesi dalla data di accettazione è prevista una verifica finalizzata ad accertare l'eliminazione degli eventuali vizi emersi nel corso del predetto periodo di esercizio. La verifica deve collaudare:

- l'integrità ed il soddisfacente funzionamento dell'autobus e di tutti i suoi componenti;
- l'eliminazione di tutti i difetti, anche quelli sistematici, manifestati dal veicolo dalla data di immatricolazione e debitamente segnalati al fornitore;
- la consegna di tutta la documentazione contrattualmente prevista;
- la consegna di materiale (ad esempio: attrezzatura e materiali di consumo, se contrattualmente prevista);
- l'avvenuta effettuazione dei corsi di addestramento e formazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo contrattualmente previsto.

In caso di esito negativo, AutoServizi Cerella s.r.l. applica una penale giornaliera pari allo 0,5 ‰ (zero virgola 5 per mille) del valore di offerta dell'autobus, fino alla rimozione delle difformità riscontrate.

L'esito della verifica è formalizzato con la stesura di apposito verbale da parte di AutoServizi Cerella s.r.l.

Collaudo definitivo - È previsto un collaudo definitivo del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia contrattualmente stabilito.

Il collaudo deve verificare:

- l'integrità ed il soddisfacente funzionamento dell'autobus e di tutti i suoi componenti;
- l'eliminazione di tutti i difetti, anche quelli sistematici, manifestati dal veicolo dalla data di immatricolazione e debitamente segnalati al fornitore;
- l'adempimento di ogni altro obbligo contrattualmente previsto.

In caso di esito negativo del collaudo definitivo, verranno prorogati i termini della garanzia. Se i difetti perdurano oltre i 30 giorni dal momento in cui è effettuato il collaudo, AutoServizi Cerella s.r.l. applica una penale giornaliera pari allo 0,5 ‰ (zero virgola 5 per mille) del valore di offerta del singolo autobus e non procedere allo svincolo la garanzia definitiva fino alla rimozione delle difformità riscontrate.

Resta salvo il diritto di A AutoServizi Cerella s.r.l. di escutere la garanzia nella sua globalità, qualora il fornitore non abbia provveduto ad eliminare le predette difformità.

L'esito del collaudo definitivo è formalizzato in apposito verbale.

ART. 7 - Immatricolazione

All'immatricolazione del veicolo provvederà direttamente il fornitore, a propria cura e spese, successivamente all'esito positivo del collaudo di accettazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni da esso. Nella documentazione comprovante l'avvenuta immatricolazione dei veicoli (carta di circolazione) dovrà essere annotato il vincolo di destinazione dei mezzi al servizio di trasporto pubblico locale.

ART. 8 - Addestramento del personale

Il fornitore dovrà realizzare, entro e non oltre 15 (quindici) giorni a far data dal collaudo di accettazione con esito favorevole, un programma di addestramento gratuito, da effettuarsi presso la sede indicata da AutoServizi Cerella s.r.l. per il personale di guida ed il personale di manutenzione, i cui contenuti e durata siano sufficienti a consentire il corretto uso, nonché una buona manutenzione e riparazione dei veicoli.

ART. 9- Garanzia

Condizioni generali - Il periodo di garanzia è stabilito in ____ (numero mesi offerti in gara; il periodo di garanzia offerto non può essere inferiore a 24 mesi) mesi decorrenti dalla data di consegna di ciascun veicolo. Durante tale periodo, la garanzia copre ogni parte e componente del veicolo e il fornitore ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale o deficienza funzionale.

Il fornitore pertanto deve:

- intervenire a proprie spese per eliminare qualsiasi difetto progettuale, costruttivo o funzionale o deficienze accertate sul veicolo;

- attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i veicoli oggetto della fornitura le cause che hanno provocato le deficienze ed i difetti.

Il fornitore deve garantire la migliore rispondenza all'uso cui le vetture oggetto della fornitura sono destinate. Il fornitore si impegna pertanto a rimuovere ed a risolvere in modo stabile e duraturo tutte le anomalie e/o deficienze accertate e denunciate durante il periodo di garanzia e ne risponde sino a quando non saranno state eliminate in via definitiva, con il relativo addebito dei periodi di fermo macchina.

Durante il periodo di garanzia, il fornitore è tenuto ad intervenire, a proprie spese, direttamente oppure attraverso un proprio concessionario segnalato in sede di offerta, per l'eliminazione di tutte le anomalie e/o malfunzionamenti, esclusi quelli imputabili alla normale usura dei componenti o all'uso improprio dei mezzi da parte del personale di AutoServizi Cerella s.r.l. Gli interventi si intendono effettuati presso le strutture di AutoServizi Cerella s.r.l.; l'eventuale trasporto dell'autobus nella sede dell'officina autorizzata del fornitore deve avvenire a carico del fornitore stesso. Il fornitore si impegna ad attuare gli interventi in garanzia entro il termine massimo di 2 (due) giornate lavorative (sono escluse solo le giornate festive), dalla segnalazione scritta a mezzo posta elettronica certificate. La decorrenza viene valutata dalla giornata di segnalazione, se la stessa è inviata entro le ore 12.00, ovvero dalla giornata successiva se inviata dopo.

Garanzia sui difetti sistematici – L'espressione "difetti sistematici" si applica a quelle deficienze che, durante il periodo di garanzia, si riferiscono ad un problema di un componente installato su un autobus che si manifesta su almeno altri due veicoli. Il fornitore è tenuto alla sostituzione del componente difettoso su tutti i veicoli forniti.

ART. 10 - Modalità di esecuzione degli interventi in garanzia

Il Responsabile dell'assistenza - Il Responsabile dell'assistenza è la persona designata dal fornitore ad agire in nome e per conto del fornitore stesso per eseguire in garanzia le prestazioni a favore di AutoServizi Cerella s.r.l.

Con la consegna del veicolo, il fornitore deve comunicare a AutoServizi Cerella s.r.l. il nominativo del Responsabile dell'assistenza.

ART. 11 - Assistenza tecnica ed approvvigionamento ricambi

Fornitura ricambi – Il fornitore deve garantire per un periodo non inferiore a 15 anni, a far data dal termine di consegna, l'approvvigionamento dei ricambi e l'assistenza tecnica per i veicoli oggetto della fornitura, quali che siano le vicende societarie ed aziendali che si verificheranno.

ART. 12 - Corrispettivo

Prezzo - Il prezzo, fisso ed invariabile, che dovrà essere corrisposto da AutoServizi Cerella s.r.l. al fornitore quale corrispettivo per tutte le prestazioni oggetto del presente contratto e

degli obblighi in esso assunti, compresa la garanzia, è di euro _____, oltre IVA. Resta ovviamente inteso che il prezzo si intende comprensivo di tutte le spese e costi di qualsivoglia natura necessari all'adempimento di tutti gli obblighi assunti col presente contratto.

Termini di pagamento – Successivamente all'immatricolazione del veicolo, il fornitore potrà emettere fattura per il pagamento del corrispettivo, il cui pagamento avverrà con i tempi e le modalità di seguito descritte:

- 10% del corrispettivo, entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura;
- 90% del corrispettivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della effettiva consegna del mezzo.

ART. 13 - Cauzione definitiva

La garanzia fideiussoria, che costituisce parte integrante del presente contratto, dovrà permanere per 12 mesi dalla stipula del presente. Lo svincolo della stessa avverrà con le modalità e i tempi di cui al Codice dei contratti pubblici.

La fideiussione è costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e del pagamento delle penali previste in caso di inadempimento. AutoServizi Cerella s.r.l. avrà il diritto di rivalersi sulla fideiussione per le somme che fosse costretta a pagare, in conformità alle norme di legge, per gli eventuali danni subiti in conseguenza di inadempimenti del fornitore o cagionati direttamente o indirettamente da questi.

È salvo in ogni caso l'esperimento di ogni altra volta al risarcimento del maggiore danno. Il fornitore sarà obbligato a reintegrare la fideiussione di cui AutoServizi Cerella s.r.l. abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 14 - Penali

Penale per ritardata consegna

La consegna del veicolo, completo degli allestimenti richiesti, dovrà avvenire entro e non oltre i 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'aggiudicazione. L'eventuale minore termine di consegna previsto dalla ditta dovrà essere indicato nella relativa Scheda Tecnica Allegato "A" e sarà oggetto di valutazione secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e sostituisce, per l'effetto, il termine massimo anzidetto di 180 giorni.

Qualora intervengano ritardi di consegna degli autobus rispetto al termine di offerta, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dello 0,4‰ (zero virgola quattro per mille) per ogni giorno solare, sul prezzo, IVA esclusa, del veicolo non consegnato; tale valore di penalità sarà dovuto per un periodo corrispondente fino ad un ritardo di 40 gg. Per i successivi giorni e fino ad un ritardo complessivo non superiore a 120 gg., sarà applicata la penalità dello 0,6‰ (zero virgola sei per mille) per ogni giorno solare, sul valore dell'importo, IVA esclusa.

Saranno considerate cause di forza maggiore, semprechè debitamente e tempestivamente comunicate, solamente quelle conseguenti a scioperi nazionali riferiti alla nazione ove è ubicato lo stabilimento di produzione del mezzo fornito del fornitore, documentati dalle rispettive Autorità competenti, nonché gli eventi meteorologici, sismici, catastrofici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Qualora il ritardo di consegna superi i 120 giorni solari, sarà applicata la penalità per inadempimento del 10% (dieci per cento) del valore del veicolo, con riserva della prova del maggior danno sofferto.

Le penali, che dovessero essere eventualmente applicate nei modi sopra descritti, saranno trattenute sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.

Il ritardo superiore a 180 (centottanta) giorni costituisce automaticamente causa di risoluzione del contratto, con diritto per AutoServizi Cerella s.r.l. di escutere la fideiussione a titolo di penale e di esercitare ogni azione a ristoro dei maggiori danni subiti.

Penale per ritardo sugli interventi effettuati durante la garanzia – AutoServizi Cerella s.r.l. si riserva la facoltà di applicare una penale per ritardo nell'attuazione degli interventi effettuati nel periodo di garanzia, secondo quanto previsto agli artt. 9 e 10 del presente contratto. La penale ammonterà ad euro 400,00 (euro quattrocento) per ogni veicolo i cui interventi manutentivi non siano iniziati entro 2 (due) giorni dalla richiesta d'intervento e per ogni giorno di ritardo.

Penalità per mancata disponibilità dei veicoli - L'indisponibilità, definite su base mensile secondo quanto stabilito all'art. 10 del presente contratto, non può superare il 5% (cinque per cento) dei giorni lavorativi medi del veicolo. Il valore viene calcolato sulla disponibilità dei veicoli dalle ore 6:00 a.m., da lunedì a sabato.

Sono esclusi i fermi non imputabili al fornitore e i fermi per interventi di manutenzione programmata. La percentuale su base mensile, che viene calcolata sul rapporto tra i giorni di fermo macchina ed i giorni teorici di utilizzo, viene utilizzata per determinare le penali sotto indicate.

Per un numero di giornate pari alla somma dei giorni di fermo, compresa la giornata della segnalazione di guasto inviata entro le ore 12:00, l'addebito al fornitore dell'onere di fermo macchina si determina prendendo in considerazione un valore di riferimento giornaliero pari all'1‰ (uno per mille) del valore di offerta del singolo autobus. Dalla determinazione del valore di cui sopra, sono escluse le giornate di fermo relative ad interventi di controllo e manutenzione programmata, dichiarate in sede di offerta dal Costruttore, e ad interventi causati da urti o eventi accidentali non imputabili al fornitore, ovvero a guasti derivanti da utilizzo improprio degli autobus.

Modalità di contestazione e applicazione delle penali - Nel caso in cui ricorrano gli estremi per l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo, AutoServizi Cerella s.r.l. provvederà a darne comunicazione al fornitore riportando le informazioni sulle

richieste di intervento, sui veicoli interessati e sulla tipologia di guasto, sull'effettuazione degli interventi, sugli esiti e sui giorni di ritardo, ovvero utilizzando il report mensile relativo all'indisponibilità dei veicoli.

Il fornitore ha facoltà di presentare proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. In assenza di deduzioni entro i termini indicati, ovvero nel caso di deduzioni ritenute non sufficienti, AutoServizi Cerella s.r.l. considererà contrattualmente applicabile la penale.

ART. 15 - Risoluzione del contratto

È facoltà di AutoServizi Cerella s.r.l. risolvere il contratto, rifiutando il pagamento del corrispettivo con conseguente escussione della garanzia definitiva e fatto salvo il diritto al maggior danno, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- qualora non si pervenga al verbale di collaudo di accettazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna degli stessi;
- in caso di cessazione dell'attività, di fallimento del fornitore o sua soggezione a procedura concorsuale equipollente;
- in caso di cessione del contratto non autorizzato da AutoServizi Cerella s.r.l.;
- qualora il ritardo nella consegna dei veicoli si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario oltre il termine di consegna indicato all'art. 5 del presente contratto;
- qualora l'ammontare delle penali previste nel presente contratto superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- negli altri casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di AutoServizi Cerella s.r.l. al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del Codice Civile, nonché il diritto di AutoServizi Cerella s.r.l. di affidare a terzi la fornitura/servizio in danno al contraente inadempiente, ferma restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto di AutoServizi Cerella s.r.l. al risarcimento dei danni subiti e comunque all'escussione della garanzia prestata dal fornitore.

ART. 16- Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), Codice.

ART. 17 - Controversie e Foro competente

Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, o in qualunque modo a questo connessa, verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Chieti.

ART. 18 - Salute e sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008, AutoServizi Cerella s.r.l. ha fornito le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il fornitore andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività, nonché sui rischi dovuti ad interferenze tra i diversi lavoratori.

ART. 19 - Forma del contratto, oneri e spese

Il presente contratto è stipulato mediante atto pubblico. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri e le spese del presente atto.

ART. 20 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 21 - Obblighi di riservatezza

Il fornitore si impegna ad osservare il massimo riserbo sulle informazioni di qualsivoglia natura, riferite o apprese in occasione del rapporto instaurato con AutoServizi Cerella s.r.l., per l'intera durata dei rapporti contrattuali/ collaborativi e dopo la cessazione degli stessi. Il fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare anche ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza su tutte quelle informazioni, dati, notizie, documentazione che in qualsiasi forma possano essere forniti dalla controparte.

L'obbligo di riservatezza non opera in caso di informazioni riservate che: al momento in cui vengono rese note siano di pubblico dominio; che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa non imputabile alla parte obbligata al rispetto della riservatezza; che erano già conosciute prima dell'acquisizione delle stesse in virtù del contratto.

Il fornitore si impegna, responsabilmente, a che tutti i dati personali di cui viene a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale, vengano trattati nel rispetto della legge in materia di privacy e si impegna ad utilizzare i dati unicamente per gli scopi strettamente legati alle attività oggetto di contratto.

ART. 22 - Trattamento dei dati personali

Si rimanda alla allegata informativa.

ART. 23 -Allegati

Come in narrativa.

Vasto, li _____

Per AutoServizi Cerella s.r.l., l'Amministratore Unico, Ing. Giuseppe Silvestri

Per la società _____, il Sig. _____